



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO

IL RETTORE

Decreto n. 1990

VISTO l'art.111 del T.U. approvato con R.D. 31.08.1933, n.1592;
VISTO l'art.15 – comma 2 - della 18.03.1958, n.311;
VISTO il Regolamento per il conferimento dei titoli di Professore Emerito e di Professore Onorario adottato con D.R.n.2889 del 01.04.2010
VISTO lo Statuto di questo Ateneo con cui è stata modificata l'organizzazione di questa Università;
VISTE le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione di questa Università assunte in data 27.03.2013 e 19.04.2013 di approvazione della nuova formulazione del suddetto Regolamento;

DECRETA

E' riformulato il "Regolamento per il conferimento dei titoli di Professore Emerito e di Professore Onorario" allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

Bari, 13.05.2013

IL RETTORE
F.to Prof. Corrado Petrocelli

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
COORDINAMENTO DELLA MACRO AREA PERSONALE DOCENTE
AREA DOCENTI

SETTORE PROFESSORI DI I E II FASCIA
OGGETTO: REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEI TITOLI DI PROFESSORE EMERITO E DI PROFESSORE ONORARIO

Regolamento per il conferimento dei titoli di Professore emerito e di Professore onorario

Art. 1 Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure finalizzate al conferimento del titolo di “professore emerito” e di “professore onorario” ai sensi della normativa vigente. Tali titoli sono conferiti in riconoscimento di alti meriti scientifici e di encomiabili attività didattiche ed accademiche svolte presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

Art. 2 Requisiti per il conferimento

1. L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (d’ora innanzi “Università”) può proporre il conferimento:
 - a) del titolo di professore emerito ai professori ordinari che siano stati collocati a riposo o dei quali siano state accettate le dimissioni, i quali abbiano prestato almeno venti anni di servizio in qualità di professori ordinari;
 - b) del titolo di professore onorario ai professori ordinari che siano stati collocati a riposo o dei quali siano state accettate le dimissioni, i quali abbiano prestato almeno quindici anni di servizio in qualità di professori ordinari.
2. Ai fini del conferimento del titolo di professore emerito e di professore onorario, è necessario:
 - a) non aver riportato condanne penali o civili, passate in giudicato;
 - b) non avere subito alcun provvedimento disciplinare;
 - c) non essere incorso in violazione del Codice dei Comportamenti;
3. Il titolo di professore emerito e di professore onorario è conferito valutando:
 - a) l’attività scientifica ed, in particolare,
 - i. la produzione scientifica complessiva;
 - ii. la direzione di collane di particolare rilievo scientifico;
 - iii. la direzione o l’appartenenza a comitati di redazione di riviste scientifiche di rilevante importanza nazionale o internazionale;
 - iv. gli incarichi di responsabilità in organismi scientifici nazionali ed internazionali;
 - v. il coordinamento di progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale ed internazionale;
 - b) l’attività didattica ed il relativo parere del Nucleo di Valutazione di Ateneo, nelle modalità previste ai fini della valutazione della didattica;
 - c) gli eventuali incarichi istituzionali ricoperti presso l’Università quali, ad esempio, Rettore, Prorettore, Preside o Direttore di Dipartimento;
 - d) l’attività di alta divulgazione e promozione culturale, anche in ambito internazionale.

Art. 3 Procedimento

1. La proposta è presentata all’ultimo Dipartimento di afferenza del candidato, da almeno tre professori ordinari appartenenti alla macroarea scientifica cui afferisce detto Dipartimento, di cui almeno uno del Dipartimento stesso. Ove tale ultimo Dipartimento sia stato disattivato, la proposta è presentata al Rettore il quale sottopone al Senato Accademico l’individuazione del Dipartimento titolato a pronunciarsi.
2. Il candidato al titolo fa pervenire al Dipartimento titolato a pronunciarsi, la documentazione necessaria ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 2.
3. Il Direttore del Dipartimento, prima di sottoporre al proprio Consiglio la proposta di conferimento del titolo, richiede preliminarmente un parere motivato al Collegio dei Direttori di Dipartimento e Presidenti di Scuole/Facoltà. Successivamente convoca una riunione del Consiglio di Dipartimento ristretta ai professori di ruolo ed ai ricercatori, inviando contestualmente la relativa documentazione. La riunione risulta valida se vi partecipa la maggioranza assoluta degli aventi diritto. La proposta di conferimento del titolo viene votata a scrutinio segreto e risulta approvata se riceve almeno i due terzi dei voti dei presenti.

4. Qualora la proposta di conferimento risulti così approvata, la relativa delibera viene sottoposta all'approvazione del Senato Accademico ed è successivamente trasmessa al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai fini della concessione del titolo.

Art. 4
Termini di presentazione

La proposta di conferimento del titolo di professore emerito o professore onorario può essere presentata entro tre anni dalla data di cessazione in servizio del docente proposto. In sede di prima applicazione il termine di tre anni decorre dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 5
Pubblicità del conferimento

Il Rettore procede annualmente all'aggiornamento dell'elenco dei professori emeriti ed onorari dell'Università, dandone diffusione sul sito ufficiale della stessa.

Art. 6
Norma finale

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla data del Decreto Rettorale di emanazione.